

Enrico Lanza¹

Recensione del volume di Dario Alparone dal titolo Il cervello, il crimine e l'inconscio. Una prospettiva psicoanalitica su diritto e neuroscienze, Orthotes, Napoli-Salerno, 2021.

ABSTRACT

This contribution contains the review of the book by Dario Alparone, entitled *Il cervello, il crimine e l'inconscio. Una prospettiva psicoanalitica su diritto e neuroscienze*. The central object of the analysis is the influence exerted by neuroscience on traditional juridical categories, especially penal ones. The problem that is addressed is the possible dialogue between criminal law and neuroscience from the psychoanalytic point of view (specifically Lacanian): the convergence of the psychoanalytic approach with the juridical discourse is expressed through the consideration that in psychoanalysis the subject has a logical and not a psychological function. The basic idea is that the psychoanalytic perspective places the subject in a network of relationships with respect to which the biological dimension is secondary.

KEYWORDS

Neuroscience, Responsibility, Lacanian Psychoanalysis, Criminal Law, Subjectivity

In questo suo pregevole lavoro Dario Alparone esprime il carattere inter-disciplinare della sua formazione. Da psicologo, ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in Scienze politiche nel Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università degli Studi di Catania, ove ha potuto sperimentare percorsi formativi altamente eterogenei, seppur complementari: filosofici, politologici, sociologici, giuridici.

Non solo.

Nell'ambito del Piano per la ricerca di Ateneo 2020-2022 (c.d. PIACERI) è entrato a far parte di un gruppo di colleghi del medesimo Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università degli Studi di Catania, anch'essi di eterogenea appartenenza disciplinare (giuristi, economisti, sociologi, filosofi), con i quali si è impegnato proprio nell'analisi del tema affrontato in questo libro: che costituisce lo sviluppo, il completamento e l'approfondimento della sua tesi di dottorato. Il progetto di ricerca, intitolato *Responsabilità, neuroscienze, processi di predeterminazione sociale*, ha, fra i suoi molteplici obiettivi, proprio lo studio del contributo delle neuroscienze alla definizione e comprensione della nozione di responsabilità². E questo è pure lo scopo perseguito da Dario Alparone nel suo libro.

Oggetto centrale dell'analisi è l'influenza esercitata dalle neuroscienze sulle categorie giuridiche tradizionali, soprattutto penali. Il problema che viene affrontato è il (la possibilità di) dialogo fra il diritto penale e le neuroscienze dal punto di vista psicoanalitico (specificamente lacaniano): attraverso la considerazione che nella psicoanalisi il soggetto ha una funzione logica e non psicologica, è un

¹ Ricercatore confermato di Diritto penale nel Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Università degli Studi di Catania, ove insegna Diritto penale e minorile nel corso di laurea in Sociologia e Servizio Sociale e Diritto penale e criminologia nel corso di laurea magistrale in Management della pubblica amministrazione.

² Gli studi di questo gruppo di colleghi sono confluiti in un volume collettaneo che esprime la metodologia di analisi inter- e multi-disciplinare indicata. Cfr. Aleo (ed.) 2022. In particolare, si possono vedere i saggi di Aleo 2022, Centonze 2022, Tigano 2022a, Negro 2022, Vignera 2022, Condorelli 2022, Giammanco 2022. Lo stesso Alparone ha scritto un saggio in questa collettanea, dal titolo "Riduzionismo neurobiologico e diritto penale. Un approccio psicoanalitico".

soggetto di diritto e non di fatto, si esprime la convergenza dell'approccio psicoanalitico con il discorso giuridico. L'idea di fondo è che la prospettiva psicoanalitica collochi il soggetto in una rete di relazioni rispetto alle quali la dimensione biologica risulta secondaria.

Il punto di partenza – metodologico – è l'esperienza clinica di Alparone a orientamento psicoanalitico. Alparone vuole fornire «una lettura psicoanalitica al rapporto tra responsabilità penale e neuroscienze»³. Come Giuseppe Craparo ha posto in evidenza nella *Prefazione* del volume, «Se la psicoanalisi pone al centro il ruolo della soggettività, come un'organizzazione psichica caratterizzata da una mancanza strutturante e strutturale introdotta dalla parola dell'Altro, il diritto considera la soggettività in rapporto alla volontà cosciente e alla responsabilità personale». E questa differenza non deve essere considerata, nella impostazione di Alparone, meramente divisoria, quanto, piuttosto, occasione di confronto e di rinvenimento di spazi di dialogo, appunto.

In maniera molto schematica, le problematiche poste dalle neuroscienze in ambito penalistico sono essenzialmente due: innanzitutto, il superamento o meno dell'idea del libero arbitrio (e, correlativamente, della categoria dell'imputabilità), tramite la comprensione dei processi che portano alle decisioni (peculiarmente, per esempio, l'ipotizzabilità della capacità eziologica del c.d. cromosoma dell'aggressività nella genesi del comportamento violento); inoltre, la possibilità di leggere la mente e di fornire un sostrato empiricamente rilevabile all'elemento soggettivo del reato, particolarmente alla nozione di dolo.

Il profilo del libero arbitrio è certamente quello più significativo rispetto all'impalcatura sistemica perché l'eventuale dimostrazione della sua insussistenza – della etero-determinazione delle condotte umane o della loro ingovernabilità – comporterebbe lo stravolgimento della nozione di responsabilità e degli istituti che su di essa si fondano: dell'imputabilità (della capacità di volere dell'agente razionale), della colpevolezza, della finalità preventiva della pena (sia generale, nel senso della sua attitudine pedagogica, di orientamento culturale, sia speciale, soprattutto dal punto di vista rieducativo), dei tipi, dei contenuti e della durata delle sanzioni; in sintesi, della medesima funzione penale.

Un tentativo di ridimensionamento del ruolo della libertà cosciente nella genesi del crimine era stato avanzato dalla scuola positiva nella seconda metà del diciannovesimo secolo, con influssi, per la importanza culturale di alcuni suoi esponenti, anche nella definizione dell'impalcatura del codice penale del 1930, senza riuscire, però, a scardinare il convincimento circa l'esistenza del libero arbitrio. La scuola positiva ha contribuito, viceversa, a guardare al soggetto del diritto anche in modo 'alternativo': costituendo – potremmo dire – una delle premesse culturali dell'approccio neuroscientifico.

Le neuroscienze, dal canto loro, con le tecniche avanzatissime di cui si avvalgono (il *neuroimaging*), promettono di fornire la spiegazione dei comportamenti e per questo riscuotono successo, al di là dell'ambito prettamente scientifico. Prospettano l'esame dei fatti psicologici alla stregua dei fatti fisici, consentendo l'accesso del metodo sperimentale in psicologia.

Ampio spazio è dedicato nel libro di Alparone al c.d. 'programma forte' delle neuroscienze, all'analisi del pensiero degli autori più importanti che costituiscono questo filone, che è fondato sulla centralità epistemica delle neuroscienze in confronto con le altre scienze umane: per la priorità della comprensione dei meccanismi neurobiologici di funzionamento del *cervello* su ogni elemento qualitativo afferente alla *mente*. Il riduzionismo, che connota questa corrente di pensiero, supera il binomio cartesiano mente-cervello per preferire un approccio monistico in cui è rilevante la sola dimensione fisica come oggetto di analisi e misurazione (quantitativa).

³ Alparone 2021: 60.

Il riduzionismo impone, come corollario, il ripensamento del sistema penale perché, come si è detto, le categorie su cui esso tradizionalmente si fonda (imputabilità, colpevolezza, libero arbitrio) sono ciò che il riduzionismo confuta: modificando la stessa idea di responsabilità⁴.

Altrettanto spazio è dedicato nel volume, condivisibilmente, all'individuazione dei limiti di questo approccio riduzionista.

E l'approccio riduzionista (che esprime il convincimento che ogni aspetto del *mentale* possa essere spiegato ricorrendo alla dimensione neurocerebrale, mediante la mappatura, l'individuazione di un 'luogo' del cervello in cui si colloca la funzione – o, meglio, il circuito di funzionamento – di cui si discute) è oggetto di critica esplicita, di parzialità e insufficienza del metodo scientifico utilizzato; per l'irriducibilità della dimensione psicologica al sostrato cerebrale:

«[...] allorquando si pretende, come nel caso del “programma forte”, di ridurre il mentale al cerebrale, le “scienze dello spirito” alle neuroscienze, non si può far altro che constatare una perdita di una parte del sapere, di parte di ciò che potrebbe essere implicato nello studio dell'oggetto in questione [...]»⁵.

Alparone si chiede, dedicandovi il secondo capitolo della prima parte del libro, se abbia legittimazione la ricerca di un ancoraggio delle scienze psicologiche nelle neuroscienze, in fondo secondo un approccio che si ritrovava già in Freud. Nell'analizzare questo «bisogno epistemologico di ancorare il sapere psicologico alla scienza biologica»⁶, per rinvenirvi un fondamento ontologico, l'Autore, però, sottolinea come la psicoanalisi punti “piuttosto al vuoto pulsante che sta al cuore del soggetto”.

Secondo Alparone, l'approccio neuroscientifico di tipo riduzionista alle scienze umane e sociali costituisce, innanzitutto, un equivoco di carattere logico. Come argomentazione di tale affermazione ricorre alla psicoanalisi di Lacan e, attraverso di essa, alla filosofia di Wittgenstein: quest'ultima per definire la differenza fra il *cerebrale*, che richiede una spiegazione causale e meccanicistica, e il *mentale*, che comprende la dimensione di senso implicata nell'evento umano.

Alparone critica l'approccio seguito dalla psicologia cognitiva e il modello di linguaggio su cui essa si fonda: ove «la parola coincide con l'oggetto che designa, senza alcuna distinzione tra i due livelli»⁷. Nel rapporto con le neuroscienze, infatti, la psicologia cognitiva trova conferme, nel senso che il binomio interiorità-esteriorità che la connota viene 'avvalorato' dalla ricerca neuroscientifica, che dichiara di potere 'verificare' gli stati mentali interiori, di renderli oggettivabili (misurabili), invece di operare tramite inferenze:

«In questa prospettiva, il paradigma forte delle neuroscienze è all'opposto di ciò che la psicoanalisi rileva nella sua pratica, in cui ci si confronta piuttosto con una oggettività intesa come estranea a se stessa e non come parte armonica dell'interiorità psicologica [...]»⁸.

Alparone sottolinea la vicinanza fra Lacan e Wittgenstein nella maggiore rilevanza che entrambi hanno attribuito alla logica strutturale, «cioè agli aspetti formali delle relazioni tra gli elementi che compongono un discorso»⁹, piuttosto che ai suoi contenuti. Un ruolo centrale, nella impostazione di Wittgenstein, assume il linguaggio (il contesto culturale, di origine sociale) come elemento essenziale di struttura dell'esperienza umana, superiore alla stessa dimensione biologica: il linguaggio come

⁴ Cfr. Lanza 2022a.

⁵ Alparone 2021: 54.

⁶ Ibid: 69.

⁷ Ibid.: 86.

⁸ Ibid.: 89.

⁹ Ibid.: 94.

fattore di costruzione del vissuto psicologico. Il linguaggio non è mero strumento di comunicazione, ma elemento preesistente al soggetto, mezzo di costruzione (strutturazione) dell'esperienza soggettiva. Il linguaggio in Wittgenstein dà forma alla realtà, compresa quella interiore.

La vicinanza fra la filosofia di Wittgenstein e la psicoanalisi lacaniana è individuata altresì nella idea comune secondo cui vi è uno «scarto tra reale e linguaggio», nel senso che esiste «un qualcosa che non permette la coincidenza mente-realtà e la pienezza riflessiva dell'esperienza cosciente»¹⁰.

Dal (mio) punto di vista prettamente penalistico, rilievo peculiare assume l'analisi dell'intenzione psicologica (presupposto 'normale' per fondare l'affermazione della responsabilità giuridica), che nella impostazione di Wittgenstein, però, è vista «come un'istanza immanente all'azione stessa e non come un'interiorità che precede l'azione»¹¹. L'intenzione, cioè, con riferimento a un'azione, risponde a un uso sociale e si immedesima con essa; non vi preesiste:

«[...] l'intenzione individuale non è uno stato mentale interno, ma un atteggiamento che connota delle pratiche sviluppate da un insieme di persone e nel momento in cui sono state soddisfatte alcune condizioni in un determinato contesto»¹².

Il 'senso' dell'azione, e della sua intenzionalità (e della soggettività, quindi), nella lettura di Alparone, è data dalla dimensione sociale, dal contesto di riferimento: piano logico del tutto diverso in confronto con quello delle neuroscienze, con l'obiettivo di descrizione dei funzionamenti cerebrali cui esse tendono.

L'intenzione è considerata come il risultato dell'attribuzione di senso a un'azione (nel contesto di riferimento)¹³. È necessario, allora, per ritenere un'azione intenzionale, che il soggetto conosca già le regole sociali (il contesto di riferimento), perché ne possa tenere conto nel decidere.

Il banco di prova dell'analisi, di questo confronto fra neuroscienze e diritto penale dal punto di vista psicoanalitico, è la psicopatìa¹⁴: disturbo della personalità caratterizzato dalla tendenza alla recidivazione dei comportamenti, dal senso grandioso del sé, dalla propensione alla menzogna, dalla carenza di empatia e, soprattutto, dalla attitudine alla manipolazione, che pone un problema di compatibilità con il disposto dell'art. 85 del codice penale, relativo alla «Capacità d'intendere e di volere»: per la frequente lucidità cognitiva che connota le condotte degli psicopatici, cui, per questo, i giudici tendono a non disconoscere l'imputabilità (neppure parzialmente)¹⁵. Tema di grande interesse anche per il penalista in ragione della possibilità di leggere la psicopatìa come espressione della pericolosità sociale del soggetto.

Le tesi (riduzioniste) neuroscientifiche indurrebbero ad argomentare l'esclusione della capacità d'intendere e di volere sulla base della «significativa compromissione delle aree neuronali preposte al controllo degli impulsi e alla coscienza morale» che connota gli psicopatici¹⁶. Questa soluzione appare 'riduttiva' non solo perché tali alterazioni sono presenti in altri disturbi (antisociale, borderline, narcisistico) di personalità, ma per la sua debolezza epistemologica: se è certo che esiste una connessione, anche forte, fra biologico e mentale, questo non implica che il secondo possa essere

¹⁰ Ibid.: 112-113.

¹¹ Ibid.: 126.

¹² Ibid.: 128.

¹³ Cfr. Anscombe 1957.

¹⁴ Attenzione è dedicata altresì alle nevrosi, con rimandi soprattutto a Freud (nei confronti del quale sono costanti i riferimenti in tutta la monografia) e ad Alexander e Staub.

¹⁵ Sul tema della capacità parziale di mente cfr., di recente, Tigano 2022b.

¹⁶ G. Craparo 2021: 6.

ridotto al primo: che questo sia sufficiente per spiegare il mentale. In tale quadro un ruolo centrale assume la psiche, in cui è essenziale la capacità, tipicamente umana, del parlare. In questo senso si comprende la differenza fra la nozione di responsabilità giuridica (normalmente definita *personale*, legata alle ‘scelte coscienti’) e quella di responsabilità *soggettiva*, più ampia della precedente perché comprensiva delle ‘scelte inconscie’ e oggetto di interesse della psicoanalisi: il cui terreno di indagine è per questo più esteso di quello prettamente giuridico, ove il riferimento è, appunto, alla ‘volontà cosciente’.

Nel primo capitolo della seconda parte del volume Alparone analizza il concetto di autonomia, anche in rapporto al contesto giuridico: partendo dall’idea di autonomia come libertà sociale di Axel Honneth. Ne consegue una idea di soggettività come ‘costruzione sociale’, come processo di riconoscimento da parte dell’altro e delle istituzioni. Il riconoscimento dell’altro come strumento di miglioramento delle condizioni individuali è fondamentale nella prospettiva – penalistica, culturale, sociale, istituzionale – di dare (un auspicio di) effettività alla funzione rieducativa della pena¹⁷.

In questo quadro, «la psicoanalisi offre una prospettiva in più perché irrealizzando il crimine, cioè cogliendolo al di là della sua fattualità (in questo caso nei suoi aspetti biologici) e nei suoi aspetti di funzione simbolica nell’esistenza del soggetto, non disumanizza il criminale: non ne riduce la portata della responsabilità soggettiva implicata nell’atto»¹⁸.

Anche per chi, come me, ha una formazione non psicologica questo libro rappresenta occasione di esplorazione di territori alieni, ma ben definiti, ricchi di spunti di riflessione e di stimolo all’approfondimento.

Per chi, come me, poi, ha una formazione giuridica, in particolare penalistica, lo stimolo diviene bisogno di chiarimenti, di contaminazione, di superamento della lettura tutta intra-penalistica con cui di norma si affrontano, giudiziariamente ma anche scientificamente, i profili della ‘capacità d’intendere e di volere’, il costruito su cui essa si fonda. Il modo con cui nel libro è analizzato il tema del dialogo fra diritto e neuroscienze conferma la necessità dell’approccio multi-disciplinare come metodo del progresso scientifico: la ‘complessità’ intesa come integrazione di saperi diversi.

Alparone, d’altronde, non è ‘insensibile’ al bisogno scientifico del penalista anche perché, come psicologo, ha vissuto l’esperienza carceraria: del confronto con chi il carcere lo vive da condannato, con misure umane che collocano sovente i detenuti nel ruolo di ‘pazienti’.

Alla fine, attraverso la lettura di questo volume, sembra trovare conferma l’idea che la responsabilità giuridica costituisca, primariamente ed essenzialmente, una necessità sociale, della convivenza umana.

Il problema, dal punto di vista penalistico, allora, non dovrebbe essere tanto di comprendere fino in fondo (e sempre che ciò sia possibile) lo spazio di libertà dell’agire umano, ma, piuttosto, di predisporre un sistema di responsabilità (o, meglio, di responsabilizzazione) che sia rispettoso della dignità di ognuno e al contempo efficace nella realizzazione delle istanze di difesa sociale: occorre una pena, ovvero, che abbia contenuti e modalità operative davvero individualizzate, in cui la ‘psicologia’ di ognuno non costituisca alibi per escludere la responsabilità, ma caratteristica per definire il migliore intervento possibile sulla persona¹⁹. La non coincidenza del soggetto del diritto con il soggetto della psicoanalisi, che viene confermata in questa monografia, per l’interesse psicoanalitico verso la dimensione inconscia che è parte della soggettività, più che dividere gli ambiti disciplinari, dovrebbe essere stimolo al confronto e alla collaborazione, per il rinvenimento di soluzioni intanto operative, ma anche teoriche, in grado di affrontare il comune problema della delittuosità: e della risposta da fornire alle *persone* che ne sono coinvolte.

¹⁷ Cfr. Aleo & Di Nuovo 2011.

¹⁸ Alparone 2021: 264.

¹⁹ Cfr. Lanza 2022b.

In sintesi, questo lavoro di Alparone appare particolarmente apprezzabile per il modo in cui è stato approfondito l'esame della letteratura scientifica nel rapporto fra neuroscienze, psicoanalisi e diritto e per gli esiti che questo rapporto può produrre dal punto di vista criminologico. Ed è il profilo della 'responsabilità soggettiva' che costituisce l'aspetto certamente più interessante, perché consente di guardare al nucleo della penalità con una diversa prospettiva.

BIBLIOGRAFIA

- Aleo S. (ed.), 2022, *Evoluzione scientifica e profili di responsabilità penale*, Pisa: Pacini Giuridica.
- Aleo S., 2022, “Diritto penale e neuroscienze. Recenti modi di fare diritto”, in S. Aleo (ed.), *Evoluzione scientifica e profili di responsabilità penale*, Pisa: Pacini Giuridica: 15-40.
- Aleo S., Di Nuovo S., 2011, *Responsabilità penale e complessità. Il diritto penale di fronte alle altre scienze sociali. Colpevolezza, imputabilità, pericolosità sociale*, Milano: Giuffrè.
- Alparone D., 2021, *Il cervello, il crimine e l'inconscio. Una prospettiva psicoanalitica su diritto e neuroscienze*, Napoli-Salerno: Orthotes.
- Alparone D., 2022, “Riduzionismo neurobiologico e diritto penale. Un approccio psicoanalitico”, in S. Aleo (ed.), *Evoluzione scientifica e profili di responsabilità penale*, Pisa: Pacini Giuridica: 211-250.
- Anscombe G. E. M., 1957, *Intention*, trad. it. *Intenzione*, 2016, Roma: EDUSC.
- Craparo G., 2021, *Prefazione di D. Alparone, Il cervello, il crimine e l'inconscio. Una prospettiva psicoanalitica su diritto e neuroscienze*, Napoli-Salerno: Orthotes.
- Centonze A., 2022, “Scienze, neuroscienze e accertamento multifattoriale delle infermità psichiche”, in S. Aleo (ed.), *Evoluzione scientifica e profili di responsabilità penale*, Pisa: Pacini Giuridica: 121-135.
- Condorelli R., 2022, “Neuroscienza cognitiva e Pensiero sistemico. La Neurofenomenologia di Francisco Varela”, in S. Aleo (ed.), *Evoluzione scientifica e profili di responsabilità penale*, Pisa: Pacini Giuridica: 311-333.
- Giammanco M. D., 2022, “Abbiamo un modello soddisfacente del cervello umano? Alcuni spunti critici offerti dal dibattito in ambito neuroeconomico”, in S. Aleo (ed.), *Evoluzione scientifica e profili di responsabilità penale*, Pisa: Pacini Giuridica: 335-360.
- Lanza E., 2022a, “Il contributo delle neuroscienze al sistema penale: tendenze giurisprudenziali e implicazioni ordinamentali”, in S. Aleo (ed.), *Evoluzione scientifica e profili di responsabilità penale*, Pisa: Pacini Giuridica: 41-120.
- Lanza E., 2022b, “Neuroscienze e tendenza a delinquere: la possibile rivitalizzazione dell’art. 108 c.p.”, *Indice penale*, 1: 253-294.
- Negro M., 2022, “La forma dell’umano, le neuroscienze e la libertà di agire”, in S. Aleo (ed.), *Evoluzione scientifica e profili di responsabilità penale*, Pisa: Pacini Giuridica: 251-265.
- Tigano S., 2022a, “Infermità di mente e pericolosità sociale alla luce delle evoluzioni scientifiche”, in S. Aleo (ed.), *Evoluzione scientifica e profili di responsabilità penale*, Pisa: Pacini Giuridica: 137-210.

Tigano S., 2022b, *La seminfermità di mente. I diversi piani del giudizio*, Pisa: Pacini Giuridica.

Vignera R., 2022, “Diritto, neuroscienze e titolarità d’agire”, in S. Aleo (ed.), *Evoluzione scientifica e profili di responsabilità penale*, Pisa: Pacini Giuridica: 267-310.